

**Regolamento che disciplina l'adesione
e la contribuzione al fondo
dei familiari fiscalmente a carico**

Art. 1 – Oggetto

1.1 Con il presente regolamento il Fondo Pensione Cisl dà attuazione alla disposizione statutaria di cui all'art. in materia di adesione e contribuzione al Fondo dei familiari a carico dei lavoratori iscritti al Fondo.

1.2 Sono considerati fiscalmente a carico i soggetti indicati nell'art.12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modifiche e/o integrazioni, alle condizioni ivi specificate.

Art.2 – Adesione dei familiari fiscalmente a carico

2.1 - L'adesione al Fondo Pensione Cisl dei familiari a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore ovvero in un momento successivo;

2.2 - Ai fini dell'iscrizione al Fondo di un familiare fiscalmente a carico, deve essere compilato l'apposito modulo “**Modulo di adesione per i familiari fiscalmente a carico del lavoratore aderente**”, reperibile sul sito del Fondo – www.fondopensioneicisl.it

2.3 - Il modulo deve essere sottoscritto sia dal lavoratore aderente al Fondo Pensione Cisl sia dal soggetto fiscalmente a carico. Se quest'ultimo è minorenne o legalmente incapace, dovrà essere apposta separata sottoscrizione dal suo legale rappresentante, anche se coincidente con l'aderente;

2.4 - I familiari fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo con le modalità che precedono, godono delle prerogative individuali e possono richiedere le prestazioni previste dalla legge e dallo Statuto, in quanto compatibili con la peculiarità della loro iscrizione.

Art.3 – Forme e importi della contribuzione

3.1 – L'importo della contribuzione in favore del familiare fiscalmente a carico è liberamente stabilito dal lavoratore aderente all'atto dei versamenti stessi. La cadenza dei versamenti può essere trimestrale, semestrale o annuale. Per le modalità di versamento e di investimento della contribuzione si applicano i successivi artt.4 e 5;

3.2 – Il familiare fiscalmente a carico può alimentare la propria posizione individuale anche mediante il versamento di contributi volontari provenienti dal proprio patrimonio. Se minore o legalmente incapace, i relativi bonifici saranno effettuati dal legale rappresentante, anche se quest'ultimo coincide con il lavoratore aderente. Per le modalità di versamento e investimento della contribuzione si applicano i successivi artt.4 e 5.

Art.4 – Modalità di versamento della contribuzione

4.1 – Il lavoratore aderente che intenda effettuare i versamenti contributivi o il familiare fiscalmente a carico, deve effettuare un bonifico bancario seguendo scrupolosamente le istruzioni di cui al comma successivo;

4.2 – I versamenti devono essere effettuati sul C/Corrente intestato al Fondo Pensione Cisl, entro il 30 novembre di ciascun anno.

4.3 I versamenti dovranno essere accompagnati da una contestuale comunicazione al Fondo pensione, mediante il modulo “versamenti familiari a carico”, disponibile sul sito.

Art.5 – Investimenti dei contributi

5.1 – I contributi saranno investiti nel comparto che verrà indicato nel modulo di cui all’art.2.2 e in mancanza di indicazione nel comparto garantito. E’ facoltà del soggetto fiscalmente a carico modificare successivamente la linea di investimento (switch) alle stesse condizioni e modalità previste per i lavoratori aderenti al Fondo;

5.2 – Il Fondo Pensione procede all’investimento dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo, solo a seguito dell’avvenuta ricezione da parte dell’aderente, entro il giorno 20 del mese del bonifico di cui all’art.4.1. Il mancato riconoscimento del versamento a causa dell’inesatta compilazione del campo causale secondo le istruzioni di cui all’art.4.2 non consentirà al Fondo Pensione la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, le somme versate saranno investite nella prima data utile successiva alla risoluzione delle predette anomalie contributive;

5.3 – I bonifici di versamento contributivo in favore del familiare fiscalmente a carico, che dovessero pervenire al Fondo Pensione oltre il termine stabilito, in assenza di anomalie saranno investiti nel mese successivo.

5.4 – Ai fini della certificazione fiscale di cui al successivo art.9, verranno considerati utili i bonifici pervenuti entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.6 – Perdita dei requisiti di partecipazione al fondo da parte del lavoratore

6.1 – Nel caso in cui il lavoratore aderente perda i requisiti di partecipazione al Fondo, potrà continuare a versare contributi a favore del soggetto fiscalmente a suo carico solo nel caso in cui conservi la propria posizione individuale presso il Fondo. Il soggetto fiscalmente a carico avrà comunque la facoltà di continuare a versare contributi volontari a proprio favore.

6.2 - Entro trenta(30) giorni da quando sia stata acclarata la perdita dei requisiti di partecipazione, dovrà essere data comunicazione al Fondo della volontà di esercizio della facoltà di cui al comma precedente; in mancanza della suddetta comunicazione, il familiare fiscalmente a carico manterrà la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione, salvo il trasferimento della stessa presso un eventuale nuovo fondo di afferenza o richiesta di riscatto.

6.3 – Per le modalità di versamento e investimento della contribuzione, si applicano i precedenti artt.4 e 5.

Art.7 – Perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico

7.1 – Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, quest’ultimo dovrà comunicare al Fondo tale circostanza entro quindici(15) giorni da quando ne ha avuto percezione e non potrà più effettuare versamenti in favore dell’interessato.

7.2 – Il soggetto non più fiscalmente a carico ha tuttavia la facoltà di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari ovvero di mantenere la posizione anche in assenza di contribuzione. La decisione in proposito assunta, deve essere comunicata al Fondo entro trenta(30) giorni dalla comunicazione dell’aderente di cui al comma precedente; in assenza di comunicazione si

presume la volontà di mantenere la posizione. Nel caso si tratti di un soggetto minorenni o legalmente incapace, la comunicazione al Fondo e i versamenti devono essere effettuati dal legale rappresentante.

7.3 – Per le modalità di versamento e investimento della contribuzione si applicano i precedenti artt.4 e 5.

Art.8 - Spese gravanti direttamente e indirettamente sul fiscalmente a carico

8.1 – Dalla contribuzione del soggetto fiscalmente a carico sono prelevate una quota di iscrizione e una quota associativa annuale a copertura delle spese amministrative, nella misura e con le modalità previste per tutti gli aderenti al Fondo Pensione Cisl. Il prelievo viene effettuato in occasione del primo versamento corrisposto nell'anno. In caso di mancata contribuzione nell'anno contabile, la quota associativa annuale sarà prelevata dalla posizione maturata.

8.2 – Il valore quota assegnato periodicamente è al netto delle spese sostenute per la gestione finanziaria del patrimonio.

8.3 – Dall'ammontare delle erogazioni (anticipazioni, riscatti, prestazioni pensionistiche) può essere prelevato, qualora previsto per gli altri aderenti, l'importo a copertura delle spese amministrative inerenti la prestazione richiesta.

Art.9 – Documentazione fiscale

9.1 – Il Fondo entro il 31 marzo dell'anno successivo, unitamente alla Comunicazione Periodica, invia al lavoratore aderente che abbia effettuato versamenti contributivi a favore del familiare fiscalmente a carico, nonché ai soggetti fiscalmente a carico (o ex fiscalmente a carico) che abbiano effettuato versamenti volontari, dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente regolamento.

Art.10 – Esclusione dal diritto di voto e dalle cariche associative

10.1 – I soggetti fiscalmente a carico (o ex fiscalmente a carico) iscritti al Fondo Pensione Cisl ai sensi delle disposizioni che precedono, non partecipano all'elezione degli Organi del Fondo né possono ricoprire la carica di Delegato all'Assemblea o di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci.

MODULI DA UTILIZZARE:

- Adesione dei familiari fiscalmente a carico
 - Contribuzione volontaria dei familiari fiscalmente a carico
- (da scaricare dal sito web del Fondo)